

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Direttore Dott. Antonio Santone
C.da Casalena- 64100 Teramo
Tel 0861/420576/588 FAX 0861/ 420586
Email: siesp@aslteramo.it
Pec: siesp@pec.aslteramo.it



Trasmissione tramite pec

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta in Partenza



Prot. nr. 0053383/20 del 16/06/2020

Ai Sindaci dei Comuni
del territorio della Provincia di Teramo
e per loro tramite ai Responsabili dei SUAP

e, p.c.

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
All'Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo
Al Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo
Al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Teramo

Oggetto: autocertificazioni in materia igienico-sanitaria (attività produttive) - D.Lgs. 222/2016.

Riferimenti normativi:

- L. 241/1990, L. 122/2010 (nuove norme sul procedimento amministrativo).
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934, D.M. 05 settembre 1994 ed art. 216 (TULLSS).

Con riferimento alle modifiche apportate al D.Lgs. n 22/2016 inerente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), si forniscono le seguenti indicazioni operative al fine di adempiere correttamente alla normative vigente.

1. PARERI IGIENICO-SANITARI

La lettera "a" del comma 3 Art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) È **SOPPRESSA** dall'art. 3 D.Lgs. n. 222 del 2016 – **nessun parere istruttorio preventivo/nulla osta igienico-sanitario/atto d'assenso sarà emesso da questo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP)** in quanto gli stessi sono *sostituiti dalla segnalazione dell'interessato corredata "dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni previste dalla vigente normativa, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti"*.

2. PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 20 del DPR 380/2001 e s.m.i.)

NON deve essere acquisito il parere igienico-sanitario nemmeno nel caso che il progetto comporti valutazioni tecnico-discrezionali in materia igienico-sanitaria. Si ricorda che la verifica dell'esistenza di presupposti e requisiti previsti da Leggi o regolamenti costituisce valutazione vincolata che può e deve essere fatta da ogni singolo professionista in autonomia professionale con relativa assunzione di responsabilità. L'eventuale valutazione tecnico discrezionale dovrà anch'essa essere prodotta dal professionista, anche mediante relazione tecnica di approfondimento, che se ne assumerà la responsabilità.

3. SCIA artt. 22 e 23 e DPR 380/2001 e s.m.i.

Non è prevista alcuna richiesta di verifica di conformità igienico sanitaria sulle autocertificazioni prodotte; il controllo sul rispetto dei requisiti igienico strutturali rappresenta una tipologia di controllo oggettivo non tecnico-discrezionale che può essere, tranquillamente, effettuato da parte degli uffici tecnici comunali, titolari della materia edilizio-urbanistica. Il SISP provvederà, rispetto ai documenti inerenti la materia della tutela della salute, ad effettuare un controllo sulle autocertificazioni ed asseverazioni presentate, secondo quanto previsto dall'art. 71 del DPR n. 445/2000, provvedendo, eventualmente, a notificare il SUAP di eventuali esiti negativi del controllo stesso in merito alla sussistenza dei requisiti e presupposti di legge.

Pertanto il Servizio scrivente, vista la normativa di cui sopra, non emetterà più alcun parere in riferimento ai predetti punti.



Il Dirigente Medico
Dr.ssa Deborah Turacchio

Visto

Il Direttore U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità pubblica
Dott. Antonio Santone